Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

**62020 P.zza S.Marco, 2** 🕿 **0733907153** **🖨** **0733907359** P.Iva 00243720430

**Rep n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE E L’A.S.D. “GIOVANILE NICOLO’ CESELLI” DI CALDAROLA PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI LOCALI COMUNALI**

\* \* \* \* \*

L'anno duemilaventuno, addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_ nella casa municipale sita in Piazza San Marco. 2,

sono personalmente comparsi i signori:

L’Ing. MICUCCI Massimiliano, nato a Tolentino il 05/07/1975 e residente per la carica presso la Casa Comunale di Camporotondo di Fiastrone, sita in piazza San Marco n.2, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Camporotondo di Fiastrone (codice fiscale 00243720430), in qualità di Sindaco pro tempore;

il Signor Castellani Simone, nato a OSIMO il 23/09/1970 ed ivi residente in Via Ancaiano, Codice fiscale CST SMN 70P23 G157N che interviene in questo atto in qualità di Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica “GIOVANILE NICOLO’ CESELLI” con sede in Caldarola (MC) in Via Collarsone, 1, (Partita Iva 01952080438);

Tra le suddette parti, come sopra costituite, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 34 del 20/07/2021, si conviene che il Comune di Camporotondo di Fiastrone concede al Sig. Castellani Simone, Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica “GIOVANILE NICOLO’ CESELLI” con sede in Caldarola (MC) in Via Collarsone, 1, (Partita Iva 01952080438), l'utilizzo degli impianti sportivi: campo sportivo, completa di spogliatoi e servizi, campo polivalente, palestra polivalente, mediateca ed Ostello, ai sotto indicati patti e condizioni:

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Camporotondo di Fiastrone, allo scopo di favorire lo svolgimento di attività sportiva/educativa/ricreativa nonché l’utilizzo delle strutture sportive comunali concede, ad uso gratuito, all’Associazione sportiva “GIOVANILE NICOLO’ CESELLI” con sede in Caldarola (MC), gli impianti sportivi: campo sportivo identificato al C.T. al F.8 part.21 porz., part.22 porz, part. 166 porz., completo di spogliatoi e servizi identificati al C.U. F.8 part.260 sub 4, campo polivalente identificato al C.T. F.8 part. 260 porz..

Aggiuntivamente, per eventi e manifestazioni particolari, a richiesta dell’Associazione potrà essere richiesto l’utilizzo dell’Ostello, della Mediateca e della Palestra Polivalente.

**ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è valida per il periodo dal 01/08/2021 al 31/07/2026. Il Comune si riserva l'uso straordinario di tutti gli impianti e locali per proprie iniziative, previa richiesta all’Associazione, nel periodo di validità della convenzione, con preavviso di giorni dieci.

**ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE**

1-L’Associazione dovrà utilizzare gli impianti esclusivamente per le finalità per cui vengono concessi. Restano a suo carico le responsabilità relative allo svolgimento delle attività svolte al loro interno.

2-L’Associazione dovrà assicurare tutti i partecipanti all’attività sportiva contro gli infortuni e altresì dovrà stipulare un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, restando sollevata l’Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità in proposito La stipulazione delle predette assicurazioni è condizione di efficacia della presente convenzione.

3-L’Associazione potrà consentire l’uso anche parziale a terzi degli impianti concessi concordando con il Comune le tariffe.

4-L’Associazione è responsabile dello stato dei locali ricevuti in uso e delle attrezzature ivi esistenti, che dovranno essere restituiti al comune di Camporotondo di Fiastrone nelle medesime condizioni esistenti al momento della consegna, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà e all’uso. La consegna sarà effettuata con apposito verbale in cui verranno annotate le condizioni degli impianti, delle attrezzature e degli arredi oggetto della concessione.

5-L’Associazione individua nel Sig. Castellani Simone (telefono: 3343972066) il responsabile dell’attività sportive.

6- Sono a carico dell’Associazione tutte le spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento degli impianti concessi in uso esclusivo con la presente convenzione (Impianti Sportivi di Via Kennedy) relative ai consumi di luce, acqua, gas etc...

**ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono svolti a cura ed onere del Comune. Si intendono per straordinari gli interventi, non ricorrenti, necessari per conservare agli immobili la loro destinazione e per assicurare la stabilità delle strutture.

L’Amministrazione si riserva di stabilire tempi e modi della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto, richiede all’Amministrazione di provvedere, specificando i lavori di manutenzione necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell’impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.

Qualora l’Amministrazione non sia in grado di procedere alla esecuzione dei lavori, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

**ART.5 – PROGETTI ED INTERVENTI STRAORDINARI**

Ogni intervento eccedente l’ordinaria manutenzione da eseguirsi sull’impianto oggetto del presente atto o che si rendesse necessario per il miglior godimento del lotto concesso, purché non comporti modifiche alla destinazione d’uso, potrà essere effettuato solo ed esclusivamente con espressa autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale. L’Associazione concessionaria dovrà, in ogni caso, munirsi a propria cura e spese del titolo abilitativo edilizio. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di ordinare la demolizione o la rimozione delle opere non autorizzate. La demolizione o la rimozione dovranno essere eseguite a cura ed a spese della Associazione concessionaria entro quindici giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata. In ogni caso, in relazione ai sopra indicati interventi, l’Associazione concessionaria nulla potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese o a qualunque altro titolo.

L’Amministrazione autorizza altresì a realizzare le seguenti opere migliorative in ambito di efficienza energetica con i fondi di cui al D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio):

* Cappotto Termico alla struttura degli spogliatoi
* Sostituzione degli infissi
* Ristrutturazione dell’impianto di produzione energetica con aggiunta di solare termico

L’Associazione ed il Comune, si impegnano altresì a sviluppare progetti mirati alla partecipazione di Bandi Regionali, Nazionali ed Europei finalizzati all’ottenimento di finanziamenti e/o condizioni di finanziamento agevolati, per migliorare e rendere più efficaci ed efficienti le strutture in essere.

**ART. 6 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE**

Tutte le forme pubblicitarie, all’interno e all’esterno del complesso sportivo sono tenute al pagamento delle imposte sulla pubblicità secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché del vigente “Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni”. Detta imposta deve essere versata al gestore del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni. Il concessionario potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all’interno del settore di competenza dell’impianto sportivo cartelli pubblicitari. In tal caso al concessionario potrà competere unicamente un canone di locazione rimanendo lo stesso obbligato al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.

**ART. 7 – VIGILANZA**

Il Responsabile dell’Area Tecnica esercita il controllo e la sorveglianza per verificare che la gestione dell’impianto avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto delle clausole previste nell’atto di concessione. Al personale comunale, nell’ambito delle funzioni di controllo, dovrà essere dato libero accesso a qualunque locale e struttura data in concessione d’uso oltre alla possibilità di controllare eventuali attrezzature date in concessione d’uso. L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di far partecipare suoi rappresentanti agli organismi dell’Associazione concessionaria.

**ART. 8 – CONTROVERSIE**

In caso di controversia tra il Comune di Camporotondo di Fiastrone e l’Associazione concessionaria, le parti eleggono domicilio legale in Camporotondo di Fiastrone e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Macerata. E’ inclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

**ART. 9 – ONERI FISCALI E SPESE**

Tutte le spese, ivi comprese quelle di registrazione, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico della Associazione concessionaria, nessuna esclusa.

**ART. 10 – REVOCA DELLA CONVENZIONE**

La concessione che forma oggetto del presente atto potrà essere revocata in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblica utilità o di pubblico interesse.

La concessione potrà essere, altresì, revocata qualora si verifichi lo scioglimento dell’Associazione sportiva o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della stessa, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata. In tali casi la convenzione cesserà ad ogni effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale. La revoca della concessione non dà diritto ad indennizzi di sorta. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione della convenzione, previa diffida, in caso di violazione, da parte della concessionaria, delle presenti norme, che a tale riguardo si ritengono tutte essenziali, con riserva di risarcimento danni.

**ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

E’ fatto espresso divieto alla Associazione concessionaria di subconcedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi il presente contratto. Alla scadenza del presente contratto, l’immobile comunale e i relativi arredi e beni mobili dovranno ritornare nella piena disponibilità della Amministrazione Comunale nello stato di fatto in cui si trovano al momento della firma del presente atto, fatto salvo il naturale deperimento e deterioramento dovuti al tempo e all’uso corretto dei medesimi.

All’atto della riconsegna all’Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, dovrà essere redatto, a cura del concessionario ed in contraddittorio con il referente dell’Amministrazione Comunale, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

La firma del presente atto presuppone che non esistano debiti preesistenti a carico dell’Associazione concessionaria verso questa Amministrazione Comunale. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile delle leggi speciali in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

IL SINDACO IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE